ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI PISTOIA

Associazione Nazionale Commercialisti
"Paolo Piccardi"
dal 1950
PISTOIA

IL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE (CPB)

ALLA LUCE DEL DECRETO CORRETTIVO E DELLA CIRCOLARE 18/E

Fabrizio G. Poggiani – Pistoia, 4 ottobre 2024

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI PISTOIA

Associazione Nazionale Commercialisti
"Paolo Piccardi"
dal 1950
PISTOIA

AMBITO SOGGETTIVO

Le disposizioni non effettuano alcuna distinzione in relazione alla forma giuridica del contribuente, con la conseguenza che possono aderire al concordato:

- i **soggetti IRPEF**, quali imprenditori o lavoratori autonomi individuali, società di persone e soggetti assimilati, di cui all'art. 5 TUIR;
- i **soggetti IRES**, come le società di capitali, gli enti commerciali e non commerciali sebbene, in tale ultimo caso, in presenza e limitatamente alle attività commerciali eventualmente esercitate.

Per l'accesso all'istituto, le disposizioni contenute nell'art. 10 del d.lgs. n. 13/2024 si limitano a richiamare i contribuenti esercenti attività di impresa, arti o professioni "*che applicano gli indici sintetici di affidabilità*" di cui all'art. 9-bis del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito nella legge 21 giugno 2017, n. 96.

Possono accedere al concordato preventivo biennale soltanto i soggetti "*che svolgono attività nel territorio dello Stato*", ai sensi delle disposizioni contenute nell'art. 6 del d.lgs. n. 13/2024

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI PISTOIA

Associazione Nazionale Commercialisti
"Paolo Piccardi"
dal 1950
PISTOIA

AMBITO SOGGETTIVO

Persone fisiche **(comma 2, art. 2 del D.P.R. n. 917/1986)**	Sono ritenute residenti in Italia le persone fisiche che, per la maggior parte del periodo di imposta, hanno: · la residenza nel territorio in Italia, ai sensi delle disposizioni del Codice civile; · il domicilio in Italia; · sono presenti nel territorio italiano; · risultano iscritte nelle anagrafi della popolazione residente, salvo prova contraria. Le citate condizioni devono ritenersi alternative, con la conseguenza che anche la sussistenza di una sola delle stesse è sufficiente a determinare la residenza di una persona sul territorio nazionale (Italia).
Società ed enti **(comma 3, art. 73 del D.P.R. 917/1986)**	Sono ritenute collocate in Italia le società e gli enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno nel territorio dello Stato: · la sede legale; · la sede di direzione effettiva; · la gestione ordinaria in via principale. Le citate condizioni devono ritenersi tra loro alternative, con la conseguenza che anche la sussistenza di una sola delle stesse è sufficiente a determinare la residenza di una persona in Italia. Si ricorda, inoltre, che per sede di direzione effettiva si deve intendere la continua e coordinata assunzione delle decisioni strategiche riguardanti la società o l'ente nel suo complesso e che, per gestione ordinaria, si deve intendere il continuo e coordinato compimento degli atti della gestione corrente riguardanti la società o l'ente nel suo complesso.

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI PISTOIA

Associazione Nazionale Commercialisti
"Paolo Piccardi"
dal 1950
PISTOIA

AMBITO SOGGETTIVO

Il dettato letterale dell'art. 10 del d.lgs. n. 13/2024 non può che confermare che **l'applicazione del nuovo istituto è possibile esclusivamente per i soggetti a cui "concretamente" si applicano gli ISA** poiché, come evidenziato da autorevole dottrina, non è stata utilizzata l'espressione "*soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA*", generalmente utilizzata al fine di individuare i contribuenti cui si rendono applicabili anche le proroghe dei termini di versamento delle imposte.

Pertanto, **i contribuenti che "potenzialmente" sarebbero soggetti alla disciplina ISA ma che concretamente la disapplicano, per effetto di una causa di esclusione, non possono accedere al concordato preventivo biennale**.

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI PISTOIA

Associazione Nazionale Commercialisti
"Paolo Piccardi"
dal 1950
PISTOIA

AMBITO SOGGETTIVO

Cause di esclusione	Presentazione modello
Inizio dell'attività nel corso del periodo d'imposta	No
Cessazione dell'attività nel corso del periodo d'imposta	No
Ricavi, di cui al comma 1 dell'art. 85, esclusi quelli di cui alle lett. c), d) ed e) del TUIR, o compensi dichiarati, di cui al comma 1 dell'art. 54 del medesimo Testo unico superiori a 5.164.569 euro	No
Periodo di non normale svolgimento dell'attività	No
Determinazione del reddito d'impresa o di lavoro autonomo con criteri forfetari	No
Classificazione in una categoria reddituale diversa da quella prevista dal quadro degli elementi contabili contenuto nel modello ISA approvato per l'attività esercitata	No
Esercizio di due o più attività d'impresa, non rientranti nel medesimo ISA, qualora l'importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall'ISA relativo all'attività prevalente, comprensivi di quelli delle eventuali attività complementari previste dallo specifico ISA, superi il 30% dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati ("multiattività")	Compilazione del modello ISA a fini statistici
Società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate e società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi	No
Società cooperative esercenti attività di "Trasporto con taxi" – codice attività 49.32.10 e di "Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente" – codice attività 49.32.20, di cui all'ISA BG72U	No
Corporazioni dei piloti di porto esercenti le attività di cui all'ISA CG77U – Trasporti marittimi e per vie d'acqua interne, noleggio di imbarcazioni e servizi connessi	No
Soggetti che svolgono attività d'impresa, arte o professione partecipanti a un gruppo IVA	Compilazione del modello ISA a fini statistici

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI PISTOIA

Associazione Nazionale Commercialisti
"Paolo Piccardi"
dal 1950
PISTOIA

AMBITO SOGGETTIVO

Situazioni che possono determinare l'esclusione dall'applicazione degli ISA

- Stato di liquidazione ordinaria, liquidazione coatta amministrativa o giudiziale
- Ritardato avvio dell'attività produttiva prevista dall'oggetto sociale per situazioni variegate (per esempio, per ritardo nella costruzione dell'impianto, per l'assenza delle autorizzazioni amministrative, in relazione allo svolgimento esclusivo di un'attività di ricerca necessaria per quella produttiva di beni e servizi, sempreché l'attività di ricerca non consenta di per sé la produzione di beni e servizi e quindi la realizzazione di proventi)
- Interruzione dell'attività che si è protratta tutto l'anno a causa di lavori di ristrutturazione di tutti i locali nei quali viene esercitata l'attività
- Affitto dell'unica azienda
- Sospensione dell'attività se è stata eseguita la comunicazione alla Camera di Commercio competente
- Limitatamente ai professionisti per il periodo in cui si è verificata l'interruzione dell'attività per la maggior parte dell'anno a causa di provvedimenti disciplinari
- Modifica dell'attività nel corso del periodo d'imposta. Non costituisce causa di esclusione la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata qualora le due attività (quella cessata e quella iniziata) siano contraddistinte da codici attività compresi nello stesso ISA

La presenza di eventi sismici che abbiano determinato:

- danni ai locali destinati all'attività d'impresa o di lavoro autonomo, tali da renderli totalmente o parzialmente inagibili (certificati da perizie tecniche o dall'esito dei controlli della protezione civile) e non più idonei all'uso;
- danni rilevanti alle scorte di magazzino (certificati da perizia tecnica) tali da causare la sospensione prolungata del ciclo produttivo;
- l'impossibilità di accedere ai locali di esercizio dell'attività, indipendentemente dai danni subiti, in quanto ricadenti in aree di divieto assoluto d'accesso per la maggior parte del periodo d'imposta successivo al terremoto;
- riduzione significativa, se non la sospensione dell'attività, in quanto l'unico o il principale cliente era un soggetto ubicato nell'area del sisma il quale, a sua volta, a causa degli eventi sismici ha interrotto l'attività per la maggior parte del periodo d'imposta successivo al terremoto.

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI PISTOIA

Associazione Nazionale Commercialisti
"Paolo Piccardi"
dal 1950
PISTOIA

AMBITO SOGGETTIVO

Soggetti esclusi **dall'applicazione degli ISA**:

- **regime forfetario** di cui alla legge n. 190/2014;
- **esercenti attività agricole con applicazione dei regimi forfetari** di cui al comma 5 dell'art. 56 e ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 56-bis del TUIR che determinano il reddito d'impresa con criteri forfetari (Agenzia delle Entrate, circolare 9 settembre 2019 n. 20/E § 8.2);
- **esercenti attività di agriturismo** (comprese attività di enoturismo e di oleoturismo) che applicano il regime speciale di determinazione del reddito, di cui all'art. 5 della legge 30 dicembre 1991, n. 413;
- gli **enti sportivi dilettantistici che applicano il regime forfetario**, di cui alla legge n. 398/1991 (Agenzia delle entrate, circolare 9 settembre 2019, n. 20/E, § 2.5);
- **società di persone, società a responsabilità limitata e società cooperative, che rivestono la qualifica di società agricola** ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 99/2004 e che hanno esercitato l'opzione per la tassazione su base fondiaria ai sensi dell'art. 32 del TUIR, avvalendosi del comma 1093 dell'art. 1 della legge n. 296/2006 (Agenzia delle entrate, circolare 2 agosto 2019, n. 17/E § 4);
- **soggetti in regime di vantaggio**, di cui all'art. 27 del D.L. n. 98/2011, come indicato nei provvedimenti ministeriali di approvazione dei singoli ISA.

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI PISTOIA

Associazione Nazionale Commercialisti
dal 1950
"Paolo Piccardi"
PISTOIA

CAUSE DI ESCLUSIONE E CESSAZIONE

Il concordato preventivo biennale non è accessibile se il contribuente (soggetto ISA o forfetario) ha debiti per tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate o debiti contributivi definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più soggetti a impugnazione.

Si tratta dei debiti tributari che emergono dalla notifica di atti impositivi relativi alle attività di controllo e di liquidazione degli uffici e di cartelle di pagamento riguardanti pretese tributarie riconducibili alle comunicazioni di irregolarità emesse a seguito di controllo formale o automatizzato, ai sensi degli artt. 36-bis e 36-ter del D.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 54-bis del D.P.R. n. 633/1972.

I contribuenti che intendono aderire al concordato preventivo, con riferimento al periodo precedente a quello cui si riferisce la proposta (2023 per il primo periodo di applicazione), non devono avere debiti tributari e, prima della scadenza del termine per l'adesione all'accordo (31 ottobre 2024, sempre nel caso di prima applicazione), devono aver provveduto alla relativa estinzione (anche con una rateazione) dei debiti tributari d'importo **complessivamente pari o superiori a 5.000 euro.**

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI PISTOIA

Associazione Nazionale Commercialisti
dal 1950
"Paolo Piccardi"
PISTOIA

CAUSE DI ESCLUSIONE E CESSAZIONE

Il concordato preventivo biennale non è accessibile se il contribuente (soggetto ISA o forfetario) ha debiti per tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate o debiti contributivi definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più soggetti a impugnazione.

Si tratta dei debiti tributari che emergono dalla notifica di atti impositivi relativi alle attività di controllo e di liquidazione degli uffici e di cartelle di pagamento riguardanti pretese tributarie riconducibili alle comunicazioni di irregolarità emesse a seguito di controllo formale o automatizzato, ai sensi degli artt. 36-bis e 36-ter del D.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 54-bis del D.P.R. n. 633/1972.

I contribuenti che intendono aderire al concordato preventivo, con riferimento al periodo precedente a quello cui si riferisce la proposta (2023 per il primo periodo di applicazione), non devono avere debiti tributari e, prima della scadenza del termine per l'adesione all'accordo (31 ottobre 2024, sempre nel caso di prima applicazione), devono aver provveduto alla relativa estinzione (anche con una rateazione) dei debiti tributari d'importo **complessivamente pari o superiori a 5.000 euro.**

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI PISTOIA

Associazione Nazionale Commercialisti
"Paolo Piccardi"
dal 1950
PISTOIA

CAUSE DI ESCLUSIONE E CESSAZIONE

ItaliaOggi
IMPOSTE E TASSE
Mercoledì 31 Luglio 2024 35

Il decreto legislativo correttivo precisa i termini e l'applicazione per l'ingresso alla procedura

Concordato, perimetro ai debiti

Il paletto all'accesso per atti definitivamente accertati

DI FABRIZIO G. POGGIANI

Concordato preventivo biennale (Cpb) delimita il perimetro dei debiti sopra i 5000 euro. Per accedere al patto con il Fisco i debiti riferibili ai tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate e ai contributi risultano rilevanti se pari o superiori a 5.000 euro ma soltanto se definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più impugnabili. E si conferma l'imposizione sostitutiva tarata sui voti per i soggetti Isa. Come anticipato (si veda ItaliaOggi, 30/07/2024) la bozza di provvedimento correttivo, che interviene anche sul dlgs 13/2024, con riferimento al nuovo istituto del concordato preventivo biennale (Cpb), fornisce maggiori certezze applicative e, soprattutto, incentiva i contribuenti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa) e che hanno una buona pagella fiscale.

Sono state aggiornate le tempistiche, prevedendo che i programmi informatici per il 2024 siano resi disponibili, come è avvenuto, entro il 15/06 per i soggetti Isa ed entro il 15/07 per i contribuenti in regime forfetario, di cui ai commi da 54 a 89, dell'art. 1 della legge 190/2014. Viene modificato il comma 2 dell'art. 10 disponendo che possono accedere all'accordo i contribuenti che, con riferimento al periodo precedente (2023), non hanno debiti per tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate o debiti contributivi definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più impugnabili o che hanno estinto tali debiti, comprensivi di sanzioni e interessi, fino a raggiungere un ammontare inferiore alla soglia dei 5.000 euro; non sono rilevanti i debiti oggetto di sospensione o di rateazione, in tal caso sino a scadenza dei relativi benefici. Non possono accedere al concordato i contribuenti che nell'esercizio precedente alla proposta (2023) hanno conseguito nell'esercizio dell'attività d'impresa o di lavoro autonomo, redditi o quote di reddito, in tutto o in parte, esenti o esclusi dalla base imponibile in misura superiore al 40% del reddito realizzato e non possono accedere nemmeno i contribuenti che, nel primo anno cui si riferisce la proposta, la società o l'ente abbia effettuato operazioni di natura straordinaria come fusioni, scissioni, conferimenti o, se società o associazione, abbia modificato la compagine sociale (sembra sempre possibile la modifica delle quote di partecipazioni agli utili).

Il reddito di lavoro autonomo oggetto del concordato non deve tenere conto dei corrispettivi percepiti per la cessione della clientela (lett. b-bis del comma 1 dell'art. 15) ma i corrispettivi da cessione della clientela determinano una variazione del reddito concordato mentre il reddito d'impresa non deve tenere conto delle minusvalenze e delle sopravvenienze passive nonché delle perdite su crediti. Gli acconti delle imposte sui redditi, a regime, devono essere determinati secondo le regole generali ma per il primo periodo d'imposta oggetto del concordato deve essere applicata una maggiorazione del 10% sulla differenza, se positiva, tra il reddito concordato e quello di impresa o di lavoro autonomo dichiarato nel periodo d'imposta precedente; per l'Irap la maggiorazione è del 3%, tenendo conto, per entrambe le situazioni, che la seconda rata deve essere calcolata come differenza tra acconto complessivamente dovuto e quanto versato con la prima rata, determinata secondo le regole ordinarie; le maggiorazioni sono da versare entro il termine di versamento della seconda o unica rata di acconto. La parte più interessante, però, riguarda il regime sostitutivo sul maggior reddito concordato (reddito incrementale) per i soggetti Isa giacché i detti contribuenti, che aderiscono all'accordo, possono assoggettare il reddito eccedente a una percentuale variabile in relazione al voto Isa ottenuto nel periodo precedente (10% con voto pari o superiore a 8, 12% con voto pari o superiore a 6 ma inferiore a 8 e 15% con voto inferiore a 6); l'imposta sostitutiva deve essere versata entro il termine ordinario di versamento del saldo delle imposte sui redditi in cui si è prodotta l'eccedenza. Il concordato cessa di avere efficacia dal periodo d'imposta nel quale il contribuente modifica la propria attività, se non rientrante nel medesimo Isa, se cessa l'attività e, in aggiunta, se il contribuente aderisce al regime forfetario o se la società o l'ente esegue operazioni straordinarie o se la stessa è interessata a modifiche della compagine sociale; l'accordo cessa anche in presenza di circostanze eccezionali che generano minori redditi, ordinariamente determinati nella misura del 30% (invece che del 50%).

© Riproduzione riservata

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI PISTOIA

Associazione Nazionale Commercialisti "Paolo Piccardi" dal 1950 PISTOIA

CAUSE DI ESCLUSIONE E CESSAZIONE

Per accedere al concordato **il contribuente non deve aver omesso la presentazione della dichiarazione dei redditi, con riferimento a uno dei tre periodi d'imposta precedenti a quello di applicazione del concordato** (se obbligati).

Tale causa ostativa riguarda entrambe le tipologie di contribuenti (soggetti ISA e forfetari).

Il concordato preventivo biennale non è applicabile nel caso in cui il contribuente non abbia adempiuto all'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi in relazione ad almeno uno dei tre periodi di imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato.

Con riferimento al primo periodo di applicazione, in particolare al biennio 2024-2025 si rende necessario aver presentato le dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta 2021, 2022 e 2023, come detto, in presenza dell'obbligo ad effettuare tale adempimento.

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI PISTOIA

Associazione Nazionale Commercialisti
"Paolo Piccardi"
dal 1950
PISTOIA

CAUSE DI ESCLUSIONE E CESSAZIONE

Non possono accedere al concordato preventivo **i contribuenti che sono stati condannati per uno dei seguenti reati commessi negli ultimi tre periodi di imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato** ovvero per:

- **reati tributari**, di cui al d.lgs. n. 74/2000 (dichiarazione fraudolenta mediante fatture false o mediante altri artifici, dichiarazione infedele od omessa, emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, occultamento o distruzione di documenti contabili, omesso versamento di ritenute certificate, omesso versamento IVA, indebita compensazione, sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte);
- **false comunicazioni sociali**, di cui al citato art. 2621 c.c.;
- **riciclaggio**, di cui all'art. 648-bis c.p.;
- **impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita**, di cui all'art. 648-ter c.p.;
- **autoriciclaggio**, di cui all'art. 648-ter1 c.p..

Per il primo biennio di applicazione del concordato (2024-2025), la causa di esclusione è da ritenersi operativa in caso di condanne per reati commessi nei periodi di imposta 2021, 2022 e 2023.

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI PISTOIA

Associazione Nazionale Commercialisti
"Paolo Piccardi"
dal 1950
PISTOIA

CAUSE DI ESCLUSIONE E CESSAZIONE

I contribuenti (Isa o forfetari) che iniziano l'attività nel periodo d'imposta precedente a quello di applicazione del concordato preventivo biennale non possono accedere al nuovo istituto.
Si evidenzia, inoltre, che **i contribuenti che adottano il regime forfetario, di cui alla L. 190/2014, non possono accedere al concordato se hanno iniziato l'attività nel periodo d'imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta**, con la conseguenza che il contribuente che ha iniziato l'attività nel 2023, applicando il regime forfetario, non potrà accedere al concordato preventivo biennale relativamente al periodo d'imposta 2024.
Per i soggetti ISA, non si rilevano esclusioni «esplicite» con riferimento ai contribuenti che hanno iniziato l'attività nel periodo di imposta precedente rispetto al biennio di applicazione del concordato preventivo biennale dovendo però tenere conto che accedono all'accordo solo "*i contribuenti esercenti attività d'impresa, arti o professioni che applicano gli indici sintetici di affidabilità*".
Posto che la detta situazione deve essere verificata con riferimento al periodo d'imposta 2023, ai fini dell'accesso al concordato per il biennio 2024-2025, **si rileva l'esclusione dal primo biennio di applicazione di tutti i contribuenti che hanno iniziato l'attività nel corso del 2023, costituendo la detta situazione una causa di esclusione dalla disciplina ISA relativamente al medesimo periodo di imposta**.

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI PISTOIA

Associazione Nazionale Commercialisti "Paolo Piccardi" dal 1950 PISTOIA

CAUSE DI ESCLUSIONE E CESSAZIONE

Le cause di esclusione		
Tipologia	**Soggetti ISA**	**Soggetti forfetari**
Omessa presentazione della dichiarazione dei redditi in almeno uno dei tre periodi d'imposta precedenti a quelli di validità del concordato	SI	SI
Condanna per i reati tributari commessi negli ultimi tre periodi d'imposta precedenti a quelli di validità del concordato	SI	SI
Realizzo di redditi esenti o esclusi per un ammontare superiore al 40% del redito d'impresa o di lavoro autonomo con riferimento al periodo d'imposta precedente a quello di validità del concordato	SI	Non prevista
Adesione al regime forfetario per il primo periodo d'imposta oggetto del concordato	SI	Non prevista
Realizzo di operazioni di natura straordinaria o modifica della compagine societaria per i soggetti trasparenti nel primo anno cui si riferisce la proposta di concordato preventivo biennale	SI	Non prevista
Inizio attività nel periodo d'imposta precedente a quello di validità del concordato	SI	SI

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI PISTOIA

Associazione Nazionale Commercialisti
"Paolo Piccardi"
dal 1950
PISTOIA

LE NUOVE CAUSE DI ESCLUSIONE E CESSAZIONE

E' prevista una causa di esclusione dal concordato preventivo biennale per i contribuenti che, con riferimento al periodo di imposta precedente a quelli di applicazione del concordato (2023, per il primo anno di applicazione riferibile al biennio 2024/2025), **hanno realizzato, nell'esercizio di attività di impresa o di lavoro autonomo, redditi o quote di redditi, comunque denominati**:

- **in tutto o in parte esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile**;
- **in misura superiore al 40% del reddito d'impresa o di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni**.

I contribuenti che vogliono aderire al concordato preventivo per il biennio 2024-2025 devono, di conseguenza, **verificare se nel periodo d'imposta 2023 hanno prodotto queste tipologie di reddito che soddisfano le sopra citate caratteristiche**.

È evidente, quindi, che **per valutare la possibilità di accesso al patto si dovrà eseguire un calcolo complesso, finalizzato alla verifica della soglia del 40%, che dovrà tenere conto, sicuramente, della totalità dei redditi esenti, esclusi o non concorrenti alla formazione della base imponibile, da una parte, e del reddito imponibile, probabilmente al lordo dei citati componenti positivi di reddito, dall'altra**.

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI PISTOIA

Associazione Nazionale Commercialisti
dal 1950
"Paolo Piccardi"
PISTOIA

LE NUOVE CAUSE DI ESCLUSIONE E CESSAZIONE

Una ulteriore **causa che costituisce motivo di esclusione dall'accordo è quella concernente "*l'adesione, per il primo periodo d'imposta oggetto del concordato, al regime forfetario*" di cui alla legge n. 190/2014**.

La causa di esclusione riguarda, con riferimento al concordato preventivo biennale 2024-2025, quei **soggetti che nel 2023 hanno applicato gli ISA e che nel 2024 applicano il regime forfetario, di cui alla citata legge 190/2014**.

Detti contribuenti non potranno aderire al concordato preventivo biennale 2024-2025 (o 2024).

L'adesione al regime forfetario nel secondo periodo di imposta oggetto del concordato costituisce, inoltre, una causa di cessazione e, di conseguenza i contribuenti che hanno applicato il regime forfetario nel periodo d'imposta 2023 ma che non lo applicano più nel 2024 possono, a norma di legge, aderire al concordato preventivo biennale giacché **la causa ostativa si rende applicabile soltanto nel caso di passaggio da soggetto ISA a soggetto forfetario ma non al contrario**.

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI PISTOIA

Associazione Nazionale Commercialisti
"Paolo Piccardi"
dal 1950
PISTOIA

LE NUOVE CAUSE DI ESCLUSIONE E CESSAZIONE

Le operazioni di natura straordinaria come fusioni, scissioni, conferimenti escludono l'adesione al concordato preventivo biennale per le società o gli enti che le hanno eseguite nel primo anno cui si riferisce la proposta di concordato.

L'esclusione è prevista anche per i soggetti trasparenti (società o entri di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 917/1986) che hanno modificato la compagine sociale; le dette situazioni sono da ritenere irrilevanti se compiute nell'anno precedente la validità del patto.

La detta causa di esclusione si concretizza non solo con l'ingresso di un nuovo socio (o associato) ma anche dalla fuoriuscita di un socio o associato nell'ambito dei soggetti trasparenti, di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 917/1986 e che non si assiste alla modifica indicata con la mera variazione delle percentuali di partecipazione agli utili.

Nel caso di decesso di un socio, in aggiunta al caso del passaggio di proprietà delle quote (cessione o trasferimento anche a titolo gratuito), ancorché gli eredi continuino l'attività esercitata dal *de cuius*, dovrebbe scattare, in aderenza al dettato letterale della norma e in assenza di ulteriori indicazioni, la causa ostativa o la cessazione del concordato, anche se parte della dottrina ritiene che, stante la continuità degli eredi nella posizione del socio deceduto, in tal caso non si renda applicabile la citata causa ostativa.

Con riferimento al primo biennio di applicazione (2024-2025), quindi, **le operazioni straordinarie indicate costituiscono una causa di esclusione, se si realizzano nel 2024 o una causa di cessazione, se si realizzano nel 2025**.

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI PISTOIA

Associazione Nazionale Commercialisti
"Paolo Piccardi"
dal 1950
PISTOIA

LE NUOVE CAUSE DI ESCLUSIONE E CESSAZIONE

Alcune delle cause di esclusione dal concordato preventivo biennale previste dal correttivo

Deceduto il socio salta l'accordo

Mentre il patto con il fisco resta valido se cambiano le quote

DI FABRIZIO G. POGGIANI

Esclusione dal concordato preventivo biennale (Cpb) anche nel caso di decesso di un socio o di un associato di soggetto collettivo trasparente per effetto dell'intervenuta modifica della compagine societaria. L'accordo, invece, resta valido se mutano le percentuali di partecipazione e se non si riscontra l'ingresso o l'uscita di soci e/o associati. Da definire, infine, i componenti da utilizzare per definire la soglia del 40% in presenza di elementi reddituali, anche in parte, esenti, esclusi o non concorrenti alla formazione della base imponibile.

Con il dlgs 108/2024 sono state introdotte disposizioni integrative e correttive anche sull'istituto del concordato preventivo biennale, di cui al dlgs 13/2024, con particolare riferimento alle cause di esclusione o di cessazione, di cui agli artt.11 e 21 del citato dlgs 13/2024.

Con la lettera b-bis) del comma 1 del citato art. 11, infatti, si dispone che, con riferimento al periodo d'imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, il contribuente resta escluso dalla possibilità di sottoscrivere il patto con il Fisco se ha conseguito, nell'esercizio d'impresa o di arti e professioni, redditi o quote di redditi, comunque denominati, in tutto o in parte, esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile, in misura superiore al 40% del reddito derivante dall'esercizio d'impresa o di arti e professioni. L'obiettivo, quasi certamente, è da ricercarsi nella volontà di evitare che la proposta delle Entrate sia troppo contenuta, in relazione alla presenza di fattispecie rilevanti di redditi esenti, giacché la detta proposta tiene conto del reddito dell'anno precedente al biennio da concordare, con l'ulteriore neutralizzazione dei componenti straordinari, di cui all'art. 16 del dlgs 13/2024.

La situazione non appare banale giacché le agevolazioni e/o esenzioni, irrilevanti dal punto di vista tributario in questo Paese, sono numerose, con la conseguenza che la citata determinazione non è, di fatto, così semplice; si pensi, tra le altre, alla possibile presenza di plusvalenze esenti e al regime di esenzione dei dividendi.

È evidente, quindi, che per valutare la possibilità di accesso al patto si dovrà eseguire un calcolo complesso, finalizzato alla verifica della soglia del 40%, che dovrà tenere conto, sicuramente, della totalità dei redditi esenti, esclusi o non concorrenti alla formazione della base imponibile, da una parte, e del reddito imponibile, probabilmente al lordo dei citati componenti positivi di reddito, dall'altra.

Una seconda causa di esclusione è quella indicata nella nuova lettera b-quater) del comma 1 dell'art. 11; è stabilito, infatti, che se nel primo anno cui si riferisce la proposta di concordato, la società o l'ente risulta interessato da operazioni di fusione, scissione, conferimento o se, trattandosi di soggetto trasparente (società o associazione di cui all'art. 5 del dpr 917/1986), lo stesso è interessato da "modifiche della compagine sociale", scatta la causa di esclusione dall'accordo.

Si evidenzia, innanzitutto, che le dette situazioni sono da ritenere irrilevanti se compiute nell'anno precedente la validità del patto; per esempio, un conferimento avvenuto nel 2023 non inficia la validità del patto per il biennio 2024/2025 ma se l'operazione avviene nel corso del prossimo anno (2025), il soggetto collettivo che ha aderito al concordato entro il 31/10/2024 decade dall'accordo nel 2025, dovendo ritenere valido lo stesso per il 2024; si ritiene che, se le dette operazioni straordinarie, che costituiscono una causa di esclusione, si perfezionano nel 2024, sia impossibile l'accesso al concordato fin dall'origine ma se si perfezionano nel 2025, l'accordo debba decadere dal periodo d'imposta in cui l'evento si realizza (2025), restando salvo l'anno precedente (2024), ai sensi della lett. b-ter), comma 1 dell'art. 21 del dlgs 13/2024.

L'altra situazione contemplata riguarda, invece, la modifica della compagine societaria che, se realizzata nel 2024, esclude l'accesso al concordato mentre se realizzata nel 2025, l'accordo cessa in questo anno ma mantiene la relativa efficacia per il 2024.

Preso atto che dal tenore letterale la detta causa di esclusione si concretizza non solo con l'ingresso di un nuovo socio (o associato) ma anche dalla fuoriuscita di un socio o associato nell'ambito dei soggetti trasparenti, di cui all'art. 5 del Tuir e che non si assiste alla modifica indicata con la mera variazione delle percentuali di partecipazione agli utili, nel caso di decesso di un socio, in aggiunta al caso del passaggio di proprietà delle quote (cessione o trasferimento anche a titolo gratuito), ancorché gli eredi continuino l'attività esercitata dal de cuius, scatta, in ossequio al dettato letterale della norma e in assenza di ulteriori indicazioni, la causa ostativa o la cessazione del concordato.

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI PISTOIA

Associazione Nazionale Commercialisti "Paolo Piccardi" dal 1950 PISTOIA

LE NUOVE CAUSE DI ESCLUSIONE E CESSAZIONE

ItaliaOggi — IMPOSTE E TASSE — Sabato 28 Settembre 2024 — 23

Adesione al patto con il fisco per i contribuenti che nel tempo hanno cambiato regimi fiscali

Forfettari off limits da 85mila €

Chi supera la soglia resta fuori dal regime e dal concordato

DI FABRIZIO G. POGGIANI

Per le imprese individuali e per i lavori autonomi, che hanno applicato il regime forfetario nel 2023, l'adesione al concordato preventivo biennale non risulta possibile al superamento della soglia di euro 85.000 nel periodo d'imposta anteriore a quello oggetto del patto (2024). Nessuna ulteriore causa, anche ostativa, che impone la fuoriuscita dal regime forfetario è stata indicata quale limite all'adesione.

L'Agenzia delle entrate ha fornito, con la recente circolare n.18/E/2024, chiarimenti anche in merito alla possibile adesione al concordato preventivo biennale, di cui al dlgs 13/2024, da parte dei contribuenti che nel tempo hanno cambiato regimi fiscali o per scelta volontaria o per mancato rispetto delle condizioni richieste.

Con particolare riferimento ai contribuenti in regime forfetario, com'è noto, fatto salvo il superamento della soglia di 100.000 euro, la fuoriuscita dal regime fiscale, in conseguenza alla perdita dei requisiti di accesso o alla presenza di una causa di esclusione, avviene a partire dal periodo d'imposta successivo, ai sensi del comma 71, dell'articolo 1 della legge 190/2014.

Quindi, se il contribuente in regime forfetario nel 2023 ha realizzato, per esempio, 90.000 euro di ricavi, lo stesso esce dal detto regime non nel medesimo periodo d'imposta (2023) ma in quello successivo, ovvero dal 2024; se, invece, supera la soglia di euro 100.000, il contribuente, a partire dal medesimo periodo d'imposta (quindi nell'esempio dal 2023), fuoriesce dal regime agevolato.

> ***Si ritiene che l'adesione al concordato preventivo biennale non sia possibile per i forfetari che hanno sbancato le soglie dei ricavi (in particolare, quella di euro 85.000) nel 2023 e che sono fuoriusciti dal regime nel 2024***

Queste le certezze che, purtroppo, mal si combinano con la disciplina del nuovo istituto del concordato preventivo biennale (Cpb) giacché, il d.lgs. 13/2024, istitutivo del patto con il Fisco, prevede che per questi imprenditori o lavoratori autonomi, che nel 2023 hanno applicato il regime forfetario, possono sicuramente aderire all'accordo ma con due esplicite esclusioni: la prima concernente l'inizio attività nel 2023, ai sensi del comma 1 dell'art. 24 del dlgs 13/2024, e la seconda per il superamento della soglia di euro 85.000.

Peraltro, questa seconda situazione non è stata introdotta dal provvedimento istitutivo ma da un provvedimento di rango inferiore ovvero dal comma 1 dell'articolo 2 del dm 15 luglio 2024 con il quale si dispone che la proposta concordataria è elaborata per "i contribuenti che, nel periodo d'imposta 2023, hanno determinato il reddito in base al regime forfetario, senza aver superato il limite di ricavi previsto dall'articolo 54 della legge 23 dicembre 2014 n. 190".

La legge 197/2022 è intervenuta, con riferimento al requisito relativo al limite di ricavi e compensi, di cui alla lett. a) del comma 54 dell'art. 1 della legge 190/2014 e, a partire dall'1 gennaio 2023, l'accesso o la permanenza nel regime risultano possibili per i soggetti che, nell'anno precedente, "hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a euro 85.000".

Out dal cpd i forfettari del 2023

Dalla lettura combinata delle disposizioni appena richiamate, quindi, si evince che l'adesione al patto è preclusa per i contribuenti in regime forfetario nel 2023 che hanno realizzato ricavi o compensi superiori a 85.000 (e fino a 100.000 euro) e che, di fatto, sono fuoriusciti dal regime a partire dal periodo d'imposta 2024; la risposta 6.8) dell'Agenzia delle entrate, facendo riferimento al solo articolo 2 del dlgs 13/2024, precisa soltanto che la proposta di concordato viene formulata ai contribuenti che, nel periodo in corso al 31 dicembre 2023, hanno applicato gli Isa ma anche che l'adesione al patto resta preclusa ai contribuenti forfetari che nel periodo d'imposta 2023 hanno superato la soglia prevista per l'applicazione del regime poiché "non" possono aderire alla proposta prevista per i soggetti Isa per il biennio 2024/2025, non avendo applicato gli indici nel periodo d'imposta 2023.

Di conseguenza, si ritiene che l'adesione al concordato non sia possibile per i forfetari che hanno sbancato le soglie dei ricavi (in particolare, quella di euro 85.000) nel 2023 e che sono fuoriusciti dal regime nel 2024, con la conseguenza che gli stessi sono chiamati alla compilazione del quadro LM, sezione III del modello "Redditi PF 2024", per determinare il carico impositivo, senza poter compilare la sezione VI destinata, appunto, all'adesione.

Come già evidenziato dalla dottrina, tale situazione fa emergere una ulteriore criticità, sia perché l'esclusione non deriva dalla norma istitutiva del concordato (norma primaria), di cui al d.lgs. 13/2024 ma da un decreto attuativo (dm 15/07/2024), sia perché, soprattutto, dal tenore letterale delle norme l'esclusione dall'adesione appare limitata alla sola ipotesi di superamento della soglia di 85.000 (come indicato anche nella risposta dell'agenzia) e non anche per le altre condizioni, previste dalla legge n. 190/2014, tra cui le cause ostative indicate dal comma 57 dell'art. 1.

© Riproduzione riservata

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI PISTOIA

Associazione Nazionale Commercialisti
dal 1950
"Paolo Piccardi"
PISTOIA

MODALITÀ OPERATIVE PER ACCEDERE

Il contribuente ISA deve barrare il rigo "P01" per attestare di non avere debiti tributari pari o superiori a 5 mila euro e **barrando la casella "P02" dichiara l'assenza delle cause di esclusione** (mancata presentazione della dichiarazione dei redditi nei tre periodi d'imposta precedenti e condanne per reati penali-tributari, riciclaggio e utilizzo di proventi illeciti e quant'altro) e **nel rigo "P03" la presenza di circostanze eccezionali**.

Si chiede, inoltre, **l'indicazione del reddito d'impresa o di lavoro autonomo relativo al periodo d'imposta 2023**, come determinato ai sensi, rispettivamente, dell'art. 54 del D.P.R. n. 917/1986 e degli artt. 56 e 66 del medesimo Testo unico, dovendo escludere plusvalenze e sopravvenienze, nonché redditi o quote di redditi derivanti da partecipazioni e il valore della produzione netta ai fini Irap relativamente al periodo d'imposta 2023.

Nei righi da "P06" a "P09" viene indicata la proposta per i redditi 2024/2025 e per il valore della produzione netta del medesimo biennio e, infine, nel rigo "P10", con la barratura della casella, il contribuente dichiara di accettare la proposta per il biennio 2024/2025.

I redditi e il valore della produzione netta proposti dall'Agenzia delle entrate per i detti periodi di imposta devono essere indicati, separatamente per il 2024 e il 2025, nei righi da "P06" a "P09" e, detti importi, per espressa disposizione normativa, **non potranno in ogni caso essere inferiori a 2.000 euro**.

Ai fini dell'elaborazione della proposta di reddito concordato per i soggetti ISA, l'Agenzia delle entrate (provvedimento 12 aprile 2024, n. 192000) ha definito le procedure per l'acquisizione dei dati "precalcolati" ISA dal "Cassetto fiscale" del contribuente e, a tal fine, ASSOSOFTWARE ha proposto alcune soluzioni per individuare puntualmente il reddito in esame (si veda il comunicato stampa 7 maggio 2024).

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI PISTOIA

Associazione Nazionale Commercialisti
"Paolo Piccardi"
dal 1950
PISTOIA

MODALITÀ OPERATIVE PER ACCEDERE

Il **modello CPB 2024/2025, destinato ai soggetti ISA**, da considerare dopo le modifiche introdotte dal d.lgs. n. 108/2024 (versione aggiornata al 6 agosto 2024) deve essere presentato congiuntamente al modello ISA, in sede di elaborazione della dichiarazione dei redditi (REDDITI 2024) e soltanto se il contribuente, in possesso di tutti i requisiti e in assenza di cause ostative, ha intenzione di aderire all'istituto per il primo periodo di efficacia (biennio 2024/2025).
Il modello si compone di un solo quadro (quadro "P") suddiviso in quattro sezioni ovvero: 1) presenza dei requisiti; 2) dati contabili; 3) importi proposti dall'Agenzia delle entrate; 4) accettazione della proposta a cura del contribuente.

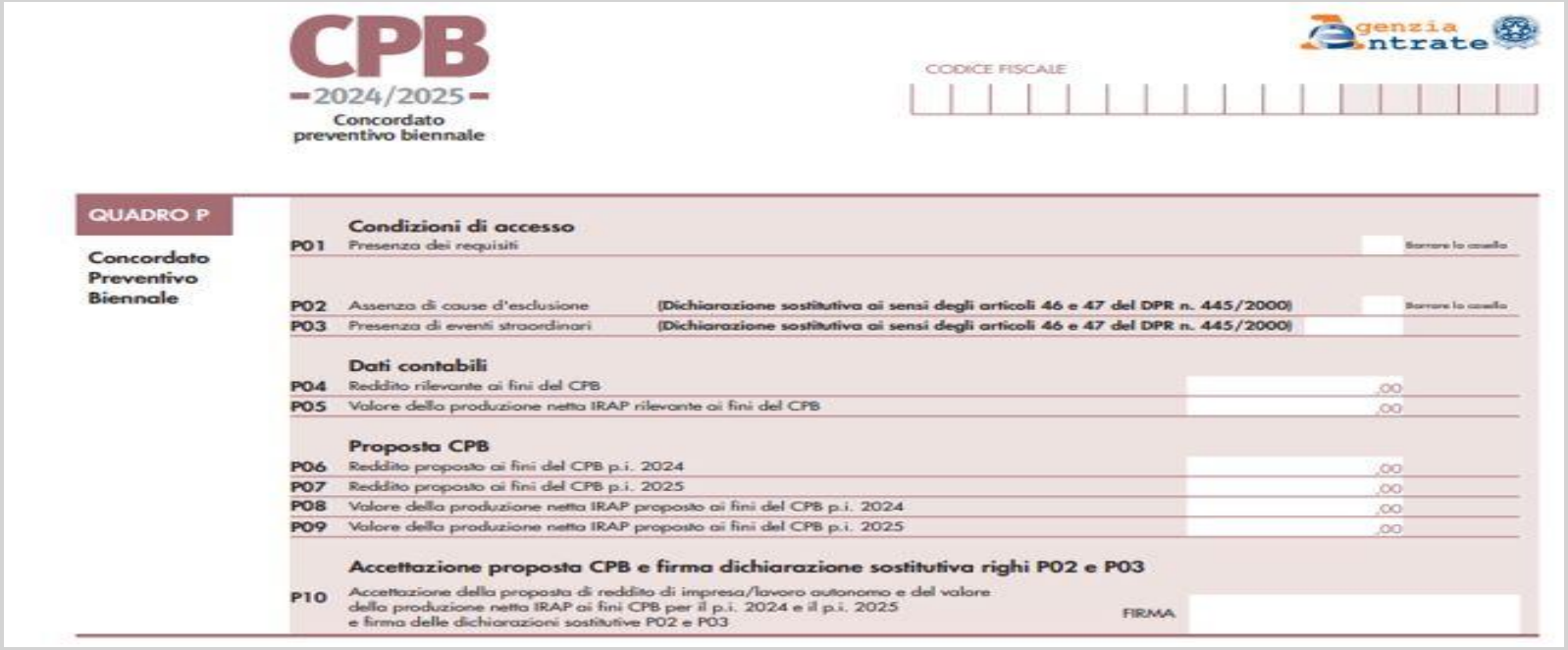

CPB
2024/2025
Concordato preventivo biennale

Agenzia Entrate

CODICE FISCALE

QUADRO P

Concordato Preventivo Biennale

Condizioni di accesso

P01	Presenza dei requisiti		Barrare la casella
P02	Assenza di cause d'esclusione	(Dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000)	Barrare la casella
P03	Presenza di eventi straordinari	(Dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000)	

Dati contabili

P04	Reddito rilevante ai fini del CPB	,00
P05	Valore della produzione netta IRAP rilevante ai fini del CPB	,00

Proposta CPB

P06	Reddito proposto ai fini del CPB p.i. 2024	,00
P07	Reddito proposto ai fini del CPB p.i. 2025	,00
P08	Valore della produzione netta IRAP proposto ai fini del CPB p.i. 2024	,00
P09	Valore della produzione netta IRAP proposto ai fini del CPB p.i. 2025	,00

Accettazione proposta CPB e firma dichiarazione sostitutiva righi P02 e P03

P10	Accettazione della proposta di reddito di impresa/lavoro autonomo e del valore della produzione netta IRAP ai fini CPB per il p.i. 2024 e il p.i. 2025 e firma delle dichiarazioni sostitutive P02 e P03	FIRMA

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI PISTOIA

Associazione Nazionale Commercialisti
dal 1950
"Paolo Piccardi"
PISTOIA

MODALITÀ OPERATIVE PER ACCEDERE

Il contribuente ISA deve barrare il rigo "P01" per attestare di non avere debiti tributari pari o superiori a 5 mila euro e **barrando la casella "P02" dichiara l'assenza delle cause di esclusione** (mancata presentazione della dichiarazione dei redditi nei tre periodi d'imposta precedenti e condanne per reati penali-tributari, riciclaggio e utilizzo di proventi illeciti e quant'altro) e **nel rigo "P03" la presenza di circostanze eccezionali**.

Si chiede, inoltre, **l'indicazione del reddito d'impresa o di lavoro autonomo relativo al periodo d'imposta 2023**, come determinato ai sensi, rispettivamente, dell'art. 54 del D.P.R. n. 917/1986 e degli artt. 56 e 66 del medesimo Testo unico, dovendo escludere plusvalenze e sopravvenienze, nonché redditi o quote di redditi derivanti da partecipazioni e il valore della produzione netta ai fini Irap relativamente al periodo d'imposta 2023.

Nei righi da "P06" a "P09" viene indicata la proposta per i redditi 2024/2025 e per il valore della produzione netta del medesimo biennio e, infine, nel rigo "P10", con la barratura della casella, il contribuente dichiara di accettare la proposta per il biennio 2024/2025.

I redditi e il valore della produzione netta proposti dall'Agenzia delle entrate per i detti periodi di imposta devono essere indicati, separatamente per il 2024 e il 2025, nei righi da "P06" a "P09" e, detti importi, per espressa disposizione normativa, **non potranno in ogni caso essere inferiori a 2.000 euro**.

Ai fini dell'elaborazione della proposta di reddito concordato per i soggetti ISA, l'Agenzia delle entrate (provvedimento 12 aprile 2024, n. 192000) ha definito le procedure per l'acquisizione dei dati "precalcolati" ISA dal "Cassetto fiscale" del contribuente e, a tal fine, ASSOSOFTWARE ha proposto alcune soluzioni per individuare puntualmente il reddito in esame (si veda il comunicato stampa 7 maggio 2024).

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI PISTOIA

Associazione Nazionale Commercialisti
"Paolo Piccardi"
dal 1950
PISTOIA

MODALITÀ OPERATIVE PER ACCEDERE

I contribuenti, invece, in regime forfetario possono accedere all'istituto compilando la nuova sezione VI del quadro "LM" del modello REDDITI PF 2024.

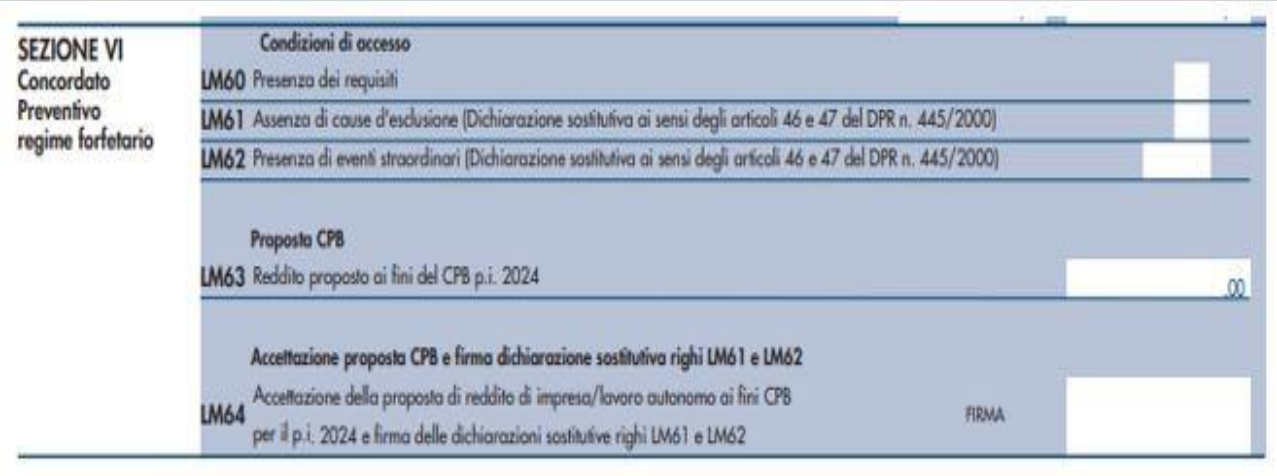

SEZIONE VI
Concordato Preventivo regime forfetario

Condizioni di accesso

LM60 Presenza dei requisiti

LM61 Assenza di cause d'esclusione (Dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000)

LM62 Presenza di eventi straordinari (Dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000)

Proposta CPB

LM63 Reddito proposto ai fini del CPB p.i. 2024 ,00

Accettazione proposta CPB e firma dichiarazione sostitutiva righi LM61 e LM62

LM64 Accettazione della proposta di reddito di impresa/lavoro autonomo ai fini CPB per il p.i. 2024 e firma delle dichiarazioni sostitutive righi LM61 e LM62 FIRMA

In tal caso, posto l'inserimento di altri dati, il contribuente in regime forfetario «**non**» **potrà aderire** se:

- **ha iniziato l'attività nel 2023;**
- **ha omesso la presentazione delle dichiarazioni dei redditi relative ad almeno uno dei periodi d'imposta 2021, 2022 e 2023:**
- **ha subito una condanna per uno dei reati di cui al d.lgs. n. 74/2000 (penale-tributario) o per reati di false comunicazioni sociali, riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita commessi nei periodi d'imposta 2021, 2022 e 2023;**

Il reddito proposto per il 2024 deve essere indicato nel rigo "LM63" e l'accettazione deve essere formalizzata con la barratura del rigo "LM64".

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI PISTOIA

Associazione Nazionale Commercialisti
dal 1950
"Paolo Piccardi"
PISTOIA

MODALITÀ OPERATIVE PER ACCEDERE

Il concordato preventivo biennale (CPB) ha effetti anche ai fini IRAP e, in relazione alle disposizioni contenute nell'art. 17 del d-lgs. n. 13/2024, il valore della produzione netta indicata nella proposta a cura dell'Agenzia delle entrate viene determinata utilizzando i medesimi criteri utilizzati per le società di capitali, enti commerciali e soggetti equiparati, per le società di persone, per le società semplici esercenti attività di lavoro autonomo, per gli enti privati non commerciali, trust non esercenti attività commerciali, stabili organizzazioni, basi fisse o uffici di soggetti non residenti (d.lgs. n. 446/1997).

Il valore della produzione netta concordato non tiene conto, sulla falsariga di quanto già indicato per la determinazione del reddito di lavoro autonomo e d'impresa, delle plusvalenze e delle sopravvenienze attive, nonché delle minusvalenze e sopravvenienze passive; il saldo netto tra le componenti di natura straordinaria rappresenta una variazione del valore della produzione netta concordata con il Fisco.

Il saldo tra plusvalenze, sopravvenienze attive, minusvalenze e sopravvenienze passive determina una variazione del valore della produzione netta concordato e, anche in questo caso, agli effetti delle disposizioni contenute nel comma 2 del citato art. 17 del d.lgs. n. 13/2024, in ogni caso, **il valore della produzione netta da indicare nel concordato preventivo biennale non potrà risultare di ammontare inferiore a 2.000 euro**.

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI PISTOIA

Associazione Nazionale Commercialisti
dal 1950
"Paolo Piccardi"
PISTOIA

MODALITÀ OPERATIVE PER ACCEDERE

Il contribuente, discrezionalmente, può versare i contributi previdenziali considerando il reddito effettivo, se superiore a quello concordato, ai sensi del comma 1 dell'art. 19 e del comma 1 dell'art. 30 del d.lgs. n. 13/2024.

In tema contributivo si evidenzia, però, che l'A.D.E.P.P. (Associazione degli Enti Previdenziali Privati) ha precisato, con inserimento sul proprio sito istituzionale, che:

"il concordato previsto dal D.Lgs. n. 13/2024 non produce alcun effetto in ordine agli obblighi contributivi cui sono assoggettati i propri iscritti. (…) la disposizione di cui l'art. 30 del citato Decreto, se applicata alle Casse, si rivelerebbe lesiva dell'autonomia gestionale, organizzativa e contabile di cui all'art. 2, comma 1, del D.lgs. 509/94 anche in virtù della circostanza che la gestione economico-finanziaria deve assicurare l'equilibrio di lungo periodo mediante l'adozione di provvedimenti coerenti con gli equilibri di bilancio, come anche sancito dalla Corte Costituzionale con la sentenza 7/2017".

Il comma 2 dell'art. 35 del d.lgs. n. 13/2024, infine, dispone che il reddito effettivamente prodotto dal contribuente nei periodi di imposta concordati ha rilevanza ai fini del riconoscimento e per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria e per il calcolo dell'ISEE.

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI PISTOIA

Associazione Nazionale Commercialisti
"Paolo Piccardi"
dal 1950
PISTOIA

ASPETTI PROCEDURALI E TEMPISTICHE

Si evidenzia che il contribuente può aderire, a regime, alla proposta di concordato **entro il 31 luglio, ovvero entro l'ultimo giorno del settimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare** ma anche che, **limitatamente al primo anno di applicazione dell'istituto (2024), il contribuente può aderire alla proposta di concordato entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, definitivamente fissato al 31 ottobre 2024**.

Adempimento	Riferimento normativo	Termine
Messa a disposizione del software per il calcolo del reddito concordato per i soggetti ISA	Art. 8 del d.lgs. n. 13/2024	15 giugno 2024
Messa a disposizione del software per il calcolo del reddito concordato per i contribuenti in regime forfetario	Art. 8 del d.lgs. n. 13/2024	15 luglio 2024
Versamento del saldo 2023 e del primo acconto 2024 delle imposte	Art. 37 del d.lgs. n. 13/2024	31 luglio 2024
Versamento del saldo 2023 e del primo acconto 2024 delle imposte con applicazione della maggiorazione 0,4%	Art. 37 del d.lgs. n. 13/2024	30 agosto 2024
Trasmissione telematica della dichiarazione dei redditi con eventuale adesione al concordato preventivo	comma 3 dell'art. 9 del d.lgs. n. 13/2023	31 ottobre 2024
Versamento del secondo acconto 2024 delle imposte e della maggiorazione di acconto in caso di adesione al concordato preventivo e applicazione del metodo storico	comma 3 dell'art. 17 del D.P.R. n. 435/2001	2 dicembre 2024 (in quanto il 30 novembre è sabato)

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI PISTOIA

Associazione Nazionale Commercialisti
dal 1950
"Paolo Piccardi"
PISTOIA

ASPETTI PROCEDURALI E TEMPISTICHE

Si evidenzia, inoltre, che il comma 1 dell'art. 35 del d.lgs. n. 13/2024 dispone la non applicazione dell'istituto della "*remissione in bonis*" di cui al comma 1 dell'art. 2 del D.L. n. 16/2012, con la conseguenza che **una dichiarazione oltre il termine preclude all'adesione stante l'"*estrema importanza che assume la tempestività nell'accettare la proposta di concordato nei tempi previsti dalla norma*".**

Per aderire al concordato preventivo biennale, però, si ritiene possibile presentare una dichiarazione dei redditi "correttiva", in sostituzione di quella originaria nella quale sono emersi crediti compensabili.

Questa la soluzione perseguibile in relazione al disallineamento emergente tra i termini prescritti per l'adesione all'accordo con il Fisco, coincidenti con la data di presentazione del modello REDDITI 2024 (termine ora fissato al 31 ottobre 2024), e la compensazione dei crediti emergenti dalla dichiarazione, utili per il pagamento delle imposte in scadenza al 31 luglio 2024 ovvero, per i soggetti ISA e forfetari, al 30 agosto 2024 con applicazione della maggiorazione dello 0,40%.

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI PISTOIA

Associazione Nazionale Commercialisti
"Paolo Piccardi"
dal 1950
PISTOIA

ASPETTI PROCEDURALI E TEMPISTICHE

ItaliaOggi — IMPOSTE E TASSE — Martedì 27 Agosto 2024 — 21

CONCORDATO/ Soluzione al disallineamento dei termini prescritti per aderire al patto

Crediti, compensazioni blindate

L'utilizzo è legittimo anche con le dichiarazioni correttive

DI FABRIZIO G. POGGIANI

Per aderire al concordato preventivo biennale (Cpb) è possibile presentare una dichiarazione dei redditi "correttiva", in sostituzione di quella originaria nella quale sono emersi crediti compensabili. Legittimo, quindi, anche l'utilizzo del credito in compensazione inserito nella dichiarazione già presentata, ma successivamente sostituita.

Questa la soluzione perseguibile in relazione al disallineamento emergente tra i termini prescritti per l'adesione all'accordo con il Fisco, coincidenti con la data di presentazione del modello Redditi 2024 (termine ora fissato al 31/10 prossimo), e la compensazione dei crediti emergenti dalla dichiarazione, utili per il pagamento delle imposte in scadenza al 31/07/2024 ovvero, per i soggetti Isa e forfetari, al 30/08/2024 con applicazione della maggiorazione dello 0,40%.

Si evidenzia, innanzitutto, che il comma 1 dell'art. 35 del dlgs 13/2024 esclude l'applicazione dell'istituto della "remissione in bonis", di cui al comma 1, dell'art. 2 del dl 16/2012, giustificata dal rispetto dei tempi per l'accettazione della proposta e, soprattutto, dai dati contenuti nella dichiarazione relativa al 2023, utili anche ai fini dello sviluppo del concordato preventivo biennale (Cpb).

Il comma 1 dell'art. 17 del dlgs 241/1997, come modificato a cura dell'art. 3 del dl 124/2019, ha introdotto l'obbligo della presentazione preventiva, con eventuale visto di conformità per la compensazione dei crediti di ammontare superiore a 5.000 euro, per la compensazione dei crediti emergenti nella dichiarazione dei redditi a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della detta dichiarazione (quindi della trasmissione all'Agenzia delle entrate).

La conseguenza è che, per compensare i crediti derivanti dalla dichiarazione dei redditi, si rende necessario anticipare la presentazione telematica della dichiarazione rispetto alla scadenza ordinaria prevista, ora a regime, al 31/10, in modo tale da poter eseguire i versamenti in scadenza al 31/07/2024 (senza maggiorazione o con maggiorazione dello 0,40% per i soggetti non Isa) o entro il 30/08/2024, con applicazione della maggiorazione dello 0,40% per i soggetti in regime forfetario o per i soggetti Isa, ai sensi del novellato comma 1 dell'art. 37 del dlgs 13/2024.

Si evidenzia che il contribuente può aderire, a regime, alla proposta di concordato entro il 31/07, ovvero entro l'ultimo giorno del settimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare ma anche che, limitatamente al primo anno di applicazione dell'istituto (2024), il contribuente può aderire alla proposta di concordato entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, come indicato dall'art. 11 del dlgs 1/2024 dopo le modifiche introdotte dal dlgs 108/2024 (decreto correttivo), definitivamente fissato al 31/10/2024.

Quindi, per esempio, se un professionista che vanta un cospicuo credito Irpef, al fine di evitare pagamenti con addebito sul c/c e utilizzare i crediti emersi in compensazione, è stato costretto a trasmettere, nel rispetto della procedura sopra indicata, di cui al comma 1 dell'art. 17 del dlgs 241/1997, la propria dichiarazione dei redditi in via anticipata rispetto all'ordinaria scadenza (31/10/2024), non avendo avuto il tempo per valutare l'economicità dell'adesione al concordato, da esprimere anch'essa entro la fine del mese di ottobre, lo stesso potrà indicare la propria scelta favorevole all'accordo con la mera presentazione di una dichiarazione correttiva, integrata nella parte relativa alla proposta e all'accettazione.

È stato chiarito da tempo, infatti, che l'utilizzo di un credito in compensazione risulta legittimo, nel rispetto dei termini previsti con la presentazione della dichiarazione originaria, anche in presenza di una presentazione di una o più dichiarazioni correttive, ritenendosi valide le compensazioni già eseguite anteriormente alla presentazione di dette dichiarazioni correttive (a sostegno, Agenzia delle entrate, circolare 16/E/2011 § 4).

Emerge, quindi, in tale ricorrente situazione, la necessità di un doppio adempimento con la trasmissione di una prima dichiarazione, preventiva rispetto alla data prescelta, per la compensazione dei crediti con le imposte dovute, e con la trasmissione di una ulteriore dichiarazione (correttiva della precedente), entro il termine ordinario di presentazione (e non oltre) del 31/10/2024, con la quale si procede alla sostituzione di quella già inviata (originaria), procedendo altresì con l'adesione alla proposta del Fisco.

© Riproduzione riservata

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI PISTOIA

Associazione Nazionale Commercialisti
dal 1950
"Paolo Piccardi"
PISTOIA

ASPETTI PROCEDURALI E TEMPISTICHE

Per il primo periodo d'imposta di applicazione del concordato (2024), se l'acconto è versato sulla base del "metodo storico", lo stesso deve essere incrementato di una maggiorazione del 10% sulla differenza, se positiva, tra il reddito concordato (2024), come indicato nello specifico modello al rigo "P06" e il reddito d'impresa o di lavoro autonomo dichiarato nel periodo precedente (2023), al netto delle componenti straordinarie, di cui agli artt. 15 e 16 del d.lgs. n. 13/2024 come indicato al rigo "P04" del modello CPB 2024/2025.

I contribuenti in regime forfetario devono incrementare l'importo dell'acconto determinato sulla base dell'imposta relativa al periodo precedente ("metodo storico") una maggiorazione pari al 10%, oppure al 3% (in caso di nuova attività, ai sensi del comma 65 dell'art. 1 della legge n. 190/2014 – start up), della differenza, se positiva, tra il reddito concordato (2024), come indicato nel rigo "LM63" del modello dichiarativo REDDITI PF 2024 e il reddito di impresa o di lavoro autonomo dichiarato per il periodo precedente (2023), come indicato nel rigo "LM38" del modello dichiarativo REDDITI PF 2024.

Le maggiorazioni devono essere versate entro il termine previsto per il versamento della seconda o unica rata di acconto, utilizzando determinati codici tributo che verranno istituiti appositamente.

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI PISTOIA

Associazione Nazionale Commercialisti
"Paolo Piccardi"
dal 1950
PISTOIA

ASPETTI PROCEDURALI E TEMPISTICHE

IRAP - ACCONTI

Sulla falsariga di quanto indicato per l'imposizione diretta, **anche ai fini IRAP, se l'ammontare dell'acconto risulta determinato sulla base dell'imposta relativa al periodo precedente ("metodo storico") lo stesso deve essere aumentato di una maggiorazione pari al 3% della differenza, se positiva, tra il valore della produzione netta concordato (2024), come indicato nel rigo "P08" del modello CPB e il valore della produzione netta dichiarato per il periodo precedente, opportunamente depurato dalle componenti individuate straordinarie**, di cui all'art. 17 del d.lgs. n. 13/2024 (2023), come indicato nel rigo "P05" del modello CPB 2024/2025.

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI PISTOIA

Associazione Nazionale Commercialisti
"Paolo Piccardi"
dal 1950
PISTOIA

REGIME PREMIALE, PROTEZIONE ACCERTATIVA E POTENZIALITÀ CONTROLLI

L'adesione al concordato preventivo biennale permette di fruire anche di taluni benefici premiali come indicato dal comma 3 dell'art. 19 del d.lgs. n. 13/2024 il quale dispone che **i soggetti ISA che beneficiano del regime premiale di cui al comma 11 dell'art. 9-bis del D.L. 50/2017, «a prescindere dal punteggio di affidabilità fiscale»**.

Testualmente, infatti, il citato comma 3 dell'art. 19, dispone che "*per i periodi d'imposta oggetto di concordato, **ai contribuenti che aderiscono alla proposta formulata dall'Agenzia delle entrate sono riconosciuti i benefici, compresi quelli relativi all'imposta sul valore aggiunto, previsti dall'articolo 9-bis, comma 11, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96*".

Quindi, dopo l'intervento del decreto correttivo (d.lgs. n. 108/2024), anche relativamente all'IVA.

L'estensione del regime premiale anche ai contribuenti che, pur aderendo al concordato preventivo biennale, non raggiungono il punteggio ISA richiesto alla generalità dei contribuenti, può essere stata condizionata dal fatto che il reddito proposto deve essere determinato applicando i singoli indicatori ISA che, inevitabilmente, portano al raggiungimento del punteggio massimo.

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI PISTOIA

Associazione Nazionale Commercialisti
dal 1950
"Paolo Piccardi"
PISTOIA

REGIME PREMIALE, PROTEZIONE ACCERTATIVA E POTENZIALITÀ CONTROLLI

L'adesione al concordato preventivo biennale comporta la fruizione dei seguenti benefici:

- **esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti di ammontare non superiore a 70.000 euro annui relativamente all'IVA e per un importo non superiore a 50.000 euro annui relativamente alle imposte dirette e IRAP**;
- **esonero dall'apposizione del visto di conformità o dalla prestazione della garanzia per i rimborsi IVA per un importo non superiore a 70.000 euro annui**;
- **esclusione dall'applicazione della disciplina delle società non operative**;
- **esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici**, di cui alla lett. d), comma 1 dell'art. 39 del D.P.R. n. 600/1973 e del secondo periodo, del comma 2 dell'art. 54 del D.P.R. n. 633/1972;
- **termini di decadenza per l'attività di accertamento anticipati di un anno**;
- **esclusione dalla determinazione sintetica del reddito complessivo** di cui all'art. 38 del D.P.R. n. 600/1973, sempre che il reddito complessivo accertabile non ecceda di 2/3 il reddito dichiarato.

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI PISTOIA

Associazione Nazionale Commercialisti
dal 1950
"Paolo Piccardi"
PISTOIA

REGIME PREMIALE, PROTEZIONE ACCERTATIVA E POTENZIALITÀ CONTROLLI

L'esclusione degli accertamenti basati su presunzioni semplici è prevista anche dalle indicazioni rilevabili dalle disposizioni inserite nell'art. 34 del d.lgs. n. 13/2024, che prevede la disapplicazione degli accertamenti di cui all'art. 39 del D.P.R. n. 600/1973 mentre il regime premiale ISA, chiaramente, non risulta esteso ai contribuenti che applicano il regime forfetario.

Come indicato dalle disposizioni, i periodi di imposta oggetto di concordato non possono essere assoggettati agli accertamenti di cui all'art. 39 del D.P.R. n. 600/1973 ma la detta esclusione non si estende alle attività di natura istruttoria dell'Amministrazione finanziaria, con la conseguenza che anche i soggetti che hanno aderito possono essere oggetto di accessi, ispezioni o verifiche, che potrebbe anche comportare alla decadenza dal regime agevolato.

La decadenza dal concordato preventivo biennale introduce anche la possibilità di utilizzo degli accertamenti di cui all'art. 39 del D.P.R. n. 600/1973 poiché l'esclusione è riconosciuta "*salvo che in esito all'attività istruttoria dell'Amministrazione finanziaria ricorrano le cause di decadenza di cui agli articoli 22 e 23*" del d.lgs. n. 13/2024.

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI PISTOIA

Associazione Nazionale Commercialisti
dal 1950
"Paolo Piccardi"
PISTOIA

REGIME PREMIALE, PROTEZIONE ACCERTATIVA E POTENZIALITÀ CONTROLLI

L'Agenzia delle entrate può procedere, comunque, con lo sviluppo di accertamenti in materia di IVA, l'esercizio dei poteri di accertamento sui redditi diversi da quelli di impresa e di lavoro autonomo (redditi fondiari, redditi di lavoro dipendente, redditi di capitale, redditi diversi) e con l'esercizio delle attività di controllo di cui agli artt. 36-bis e 36-ter del D.P.R. n. 600/1973, non richiamate dal citato art. 39 del D.P.R. n. 600/1973.

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI PISTOIA

Associazione Nazionale Commercialisti
"Paolo Piccardi"
dal 1950
PISTOIA

REGIME PREMIALE, PROTEZIONE ACCERTATIVA E POTENZIALITÀ CONTROLLI

Si dispone l'incremento delle attività di controllo da parte di Agenzia delle entrate e della Guardia di Finanza nei confronti dei soggetti che non aderiscono o decadono dal concordato preventivo biennale.

Desta perplessità la previsione con la quale si dispone che "***la mancata accettazione della proposta non produce alcuna conseguenza negativa automatica a carico degli interessati, con particolare riferimento alla valutazione del loro livello di affidabilità fiscale che (...) resta subordinata a specifiche attività di analisi del rischio***".

E' previsto che non possono essere utilizzati i dati presenti nelle banche dati soggette alla disciplina di cui al d.lgs. n. 51/2018 trattandosi dei dati personali trattati dalle autorità competenti ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali.

I dati comunicati dal contribuente, quelli già in possesso dell'Amministrazione finanziaria e quelli acquisiti dalle citate banche dati, sono utilizzati per elaborare la proposta di concordato, nel rispetto dei limiti imposti dalla normativa in materia di tutela dei dati personali.

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI PISTOIA

Associazione Nazionale Commercialisti
"Paolo Piccardi"
dal 1950
PISTOIA

REGIME PREMIALE, PROTEZIONE ACCERTATIVA E POTENZIALITÀ CONTROLLI

ItaliaOggi — IMPOSTE E TASSE — Mercoledì 25 Settembre 2024 — 41

La circolare e le lettere sul concordato preventivo biennale fanno moral suasion sui rischi

Cpb, spauracchio controlli

No accertamenti ma per chi non aderisce rischio liste

DI FABRIZIO G. POGGIANI

Nei confronti di coloro che aderiscono al concordato preventivo biennale (soggetti ISA e forfetari), non possono essere effettuati gli accertamenti, salvo che, in esito all'attività istruttoria (accessi, ispezioni e verifiche o invio di questionari), ricorrano cause di decadenza dall'accordo. Lo ricordano, quasi in pressing, anche le lettere dell'Agenzia recapitate nel cassetto fiscale dei possibili fruitori del concordato preventivo biennale con l'autodiagnosi degli Isa. Per i soggetti Isa, dunque, e non per i contribuenti in regime forfetario, quindi, la decadenza dal patto non può mai verificarsi per effetto di un accertamento analitico-induttivo, anche in relazione a quanto previsto dal regime premiale per i contribuenti assoggettati agli indicatori di affidabilità. Il comma 1 dell'art. 34 del dlgs 13/2024 dispone che per i periodi di imposta oggetto del concordato, gli accertamenti di cui all'art. 39 del dpr 600/1973, non possono essere effettuati, salvo che, in relazione all'attività istruttoria dell'amministrazione finanziaria, ricorrano le cause di decadenza del patto, di cui agli articoli 22 e 33 del medesimo provvedimento istitutivo del concordato. Con il recente documento di prassi (circ. 18/E/2024 § 5), l'Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in merito alle attività di controllo, confermando che il meccanismo di funzionamento del concordato ha alla base i dati dichiarati dal contribuente, il corretto adempimento degli obblighi dichiarativi e che lo stesso tiene in relazione al riscontro della veridicità e della correttezza dei dati e delle informazioni fornite a cura dei contribuenti per la formulazione delle relative proposte. La proposta, quindi, non prescinde dalla veritiera dichiarazione della sussistenza dei requisiti previsti, di cui all'art. 10 del dlgs 13/2024 e dall'insussistenza delle cause di esclusione, come individuate dagli articoli 11 e 24 del dlgs 13/2024, nonché dal regolare adempimento degli obblighi indicati dagli articoli 13 e 26 del medesimo provvedimento; è necessario, inoltre, che non si verifichino le fattispecie indicate nell'art. 22 del dlgs 13/2024 che comportano la decadenza dall'accordo con il Fisco. È necessario ricordare che l'esistenza di attività non dichiarate o l'inesistenza o l'indeducibilità di passività dichiarate (in questo ultimo caso, inerente alla indeducibilità dei costi, per il quale, peraltro, si rischia di dipendere troppo da una eccessiva discrezionalità degli uffici periferici), in esito ad attività di accertamento riferite ai periodi di imposta oggetto del concordato o in quello precedente, comportano la decadenza dal patto, sebbene debbano risultare, come indicato alla lettera a) del comma 1 del citato art. 22 per un importo superiore al 30% dei ricavi dichiarati. L'attività di accertamento, per i periodi di imposta oggetto del concordato, può essere effettuata, ai sensi dell'art. 34 del dlgs 13/2024, qualora in relazione all'attività istruttoria dell'agenzia, ricorrano le cause di decadenza, di cui agli articoli 22 e 33 del dlgs 13/2024.

Nel documento di prassi, l'agenzia precisa ulteriormente che, in particolare, nei confronti dei soggetti Isa che hanno aderito al concordato, l'eventuale attività di accertamento, per i periodi d'imposta oggetto del patto, non assume a riferimento ricostruzioni analitico-induttive, stante l'esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici, di cui al secondo periodo, della lett. d), comma 1 dell'art. 39 del dpr 600/1973, come indicato dal comma 3 dell'art. 19 del dlgs 13/2024. Nei confronti dei contribuenti che non aderiscono al concordato preventivo biennale o che decadono dagli effetti dello stesso, come peraltro indicato anche in recenti lettere di compliance inviate ai contribuenti, sarà intensificata l'attività di controllo dell'Agenzia delle entrate e della Guardia di finanza mediante la programmazione di maggiore capacità operativa; questi ultimi, nell'esercizio dell'attività di controllo, potranno utilizzare tutti i dati e tutte le informazioni contenuti nelle banche dati disponibili, anche tramite interconnessione con quelle di archivi e registri pubblici, ivi incluse quelle contenute nell'anagrafe dei conti finanziari. Per i soggetti Isa (ma non per i soggetti che applicano il regime forfetario), la decadenza dal patto non potrà mai verificarsi per effetto di un accertamento analitico-induttivo, anche in relazione all'operatività del regime premiale Isa; di conseguenza, si ritiene che la franchigia del 30% riguardi esclusivamente gli accertamenti analitici o induttivi puri, con riferimento ai periodi oggetto di concordato e al periodo precedente, sempre a condizione che anche per quest'ultimo sia valido il regime premiale.

© Riproduzione riservata

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI PISTOIA

Associazione Nazionale Commercialisti
"Paolo Piccardi"
dal 1950
PISTOIA

CAUSE DI DECADENZA E CESSAZIONE DEGLI EFFETTI DEL CONCORDATO DOPO IL DECRETO CORRETTIVO

Le cause di cessazione e decadenza (articoli 21, 22, 32 e 33 del d.lgs. 13/2024)		
Tipologia	**Riferimenti normativi**	**Effetti**
Cause di cessazione	Art. 21 del d.lgs. 13/2024 (soggetti ISA) Art. 32 del D.lgs. 13/2024 (soggetti in regime forfetario)	Si cessa dal periodo d'imposta in cui l'evento si verifica
Cause di decadenza	Art. 22 del d.lgs. 13/2024 (soggetti ISA) Art. 33 del D.lgs. 13/2024 (soggetti in regime forfetario)	Si decade con effetti su entrambi i periodi d'imposta oggetto della proposta concordataria

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI PISTOIA

Associazione Nazionale Commercialisti
"Paolo Piccardi"
dal 1950
PISTOIA

CAUSE DI DECADENZA E CESSAZIONE DEGLI EFFETTI DEL CONCORDATO DOPO IL DECRETO CORRETTIVO

Le cause di cessazione e di decadenza	
Cause di cessazione	• modifica e/o cessazione dell'attività • circostanze eccezionali • accesso al regime forfetario • operazioni straordinarie • superamento dei limiti di ricavi e/o compensi
Cause di decadenza	• accertamenti superiori al 30% dei ricavi dichiarati • dichiarazioni integrative • cause di esclusione o carenza dei requisiti • omessi versamenti • violazioni di non lieve entità

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI PISTOIA

Associazione Nazionale Commercialisti
dal 1950
"Paolo Piccardi"
PISTOIA

CAUSE DI DECADENZA E CESSAZIONE DEGLI EFFETTI DEL CONCORDATO DOPO IL DECRETO CORRETTIVO

Il regime di concordato cessa di produrre effetti nel caso in cui il contribuente modifica l'attività svolta nel periodo oggetto di concordato rispetto a quella esercitata nel periodo di imposta precedente.

Il concordato, però **resta valido se la nuova attività svolta dal contribuente è soggetta all'applicazione del medesimo ISA** (naturalmente limitatamente ai soggetti che li applicano) o la stessa rientra in un settore ATECO al quale si applica il medesimo coefficiente di redditività ai fini della determinazione forfetaria del reddito (per contribuenti in regime forfetario).

La cessazione del concordato è prevista anche in caso di chiusura dell'attività d'impresa o di lavoro autonomo e anche **se circostanze eccezionali determinano redditi o valori della produzione netta effettivi inferiori di oltre il 30% quelli oggetto di concordato**; la detta ipotesi è applicabile sia ai contribuenti che applicano gli ISA, sia a quelli che applicano il regime forfetario.

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI PISTOIA

Associazione Nazionale Commercialisti "Paolo Piccardi" dal 1950 PISTOIA

CAUSE DI DECADENZA E CESSAZIONE DEGLI EFFETTI DEL CONCORDATO DOPO IL DECRETO CORRETTIVO

La lett. b-ter) del comma 1 dell'art. 21 del d.lgs. n. 13/2024, inoltre, prevede la nuova causa di cessazione del concordato preventivo biennale **per le società o enti che realizzano operazioni straordinarie di fusione, scissione, conferimento o procedono, se società o associazioni trasparenti ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 917/1986, con la modifica della compagine sociale**.

Se l'operazione si realizza "*nel primo anno cui si riferisce la proposta di concordato*" si concretizza una causa di esclusione che impedisce l'accesso al concordato con la conseguenza che **la causa di innesco della cessazione, di cui alla lett. b-ter), del comma 1 dell'art. 21 del d.lgs. 13/2024 deve ritenersi applicabile con riferimento al secondo anno oggetto dell'accordo.**

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI PISTOIA

Associazione Nazionale Commercialisti
"Paolo Piccardi"
dal 1950
PISTOIA

CAUSE DI DECADENZA E CESSAZIONE DEGLI EFFETTI DEL CONCORDATO DOPO IL DECRETO CORRETTIVO

IN CASO DI RICAVI O COMPENSI FRA 100.000 E 150.000 €

Spunta prelievo imprevisto per chi fuoriesce dal regime in corso d'anno

DI ANDREA BONGI E FABRIZIO G. POGGIANI

Tassazione non prevista in costanza di concordato preventivo biennale per i contribuenti in regime forfetario che fuoriescono dal regime in corso d'anno. Le uniche, quanto alternative, possibilità sono quelle o di mantenere la tassazione forfetizzata anche sul reddito incrementale o di applicare l'aliquota minima e/o massima (10% o 15%) prevista per i contribuenti Isa.

È la situazione in cui si potrebbero trovare i forfettari che nel corso del 2024 si attestano su un livello di ricavi o compensi compreso fra 100.000 e 150.000 euro.

Con l'emanazione del dlgs 108/2024 sono stati, infatti, introdotti due regimi di tassazione sostitutivi di cui uno destinato ai soggetti Isa e uno destinato ai soggetti che applicano il regime forfetario (si veda *ItaliaOggi* del 28/08/2024)

Com'è noto i contribuenti possono assoggettare la parte di reddito eccedente, d'impresa o di lavoro autonomo, rilevato nella proposta rispetto a quello dichiarato nel periodo precedente (2023), applicando una imposta sostitutiva (flat tax incrementale) con l'ulteriore indicazione che, per i soggetti Isa, l'imposta sostitutiva risulta stabilita sulla base dei voti ottenuti dal contribuente nel periodo d'imposta antecedente a quello cui si riferisce la proposta (2023) mentre per i contribuenti in regime forfetario potranno assoggettare l'eccedenza di reddito ad una imposta sostitutiva del 10% (3% per i soggetti start-up).

Per valutare con attenzione quello che può accadere nella realtà, dobbiamo ulteriormente considerare che con il correttivo è stata introdotta una nuova causa di decadenza quando il contribuente Isa supera i 7,5 milioni di euro o il soggetto forfetario supera il limite, testualmente indicato per i soli ricavi, di 150.000 euro (50% in più rispetto ai limiti previsti per i due regimi).

La criticità emerge nel momento in cui il contribuente, che ha applicato il regime forfetario nel 2023 e lo ha mantenuto anche per il 2024, supera il livello di 100.000 euro, realizzando, per esempio, un ammontare di ricavi o compensi di 120.000, al di sotto anche del livello di euro 150.000; tale situazione comporta il mantenimento dell'accordo con il Fisco, quindi nessuna decadenza dal concordato preventivo biennale, ma pone il problema di quale tassazione effettuare sul reddito concordato.

La situazione era piuttosto lineare prima dell'introduzione della flat tax incrementale, come sopra indicata, giacché era inevitabile applicare al reddito concordato la tassazione ordinaria mentre, dopo il correttivo, emerge una criticità che non è stata contemplata dalle disposizioni attuali; al forfetario che fuoriesce nel 2024 dal regime, ma per il quale non decade dall'accordo, quale tassazione deve ritenersi applicabile, dovendo assicurare allo stesso la parità di trattamento rispetto agli altri contribuenti e dovendo ulteriormente tenere conto che lo stesso contribuente non ha applicato, nel 2023, gli indici di affidabilità fiscale (Isa) e che, quindi, non è in possesso di un voto in pagella utile per l'applicazione delle aliquote modulate, ai sensi del nuovo art. 20-bis del dlgs 13/2024.

La strada meno scivolosa da seguire, in presenza di tale situazione abbastanza ricorrente, è senza dubbio quella di tassare il reddito incrementale non in applicazione del nuovo art. 20-bis del dlgs 13/2024, destinato ai soggetti Isa, ma con applicazione dell'art. 31-bis del medesimo provvedimento, tralasciando il fatto (non indifferente) che il contribuente già dal 2024 è fuori dal regime forfetario e, a tutti gli effetti, è un contribuente ordinario (Isa), applicando al reddito incrementale l'aliquota del 10% (o 3% se start-up).

L'ulteriore strada perseguibile, ma non contemplata normativamente (manca una norma specifica in tal senso) e inevitabilmente più penalizzante per il contribuente fuoriuscito immediatamente dal regime forfetario, potrebbe essere quella di tenere conto che il contribuente è già soggetto ordinario (Isa) nel 2024, applicando al reddito incrementale la tassazione modulata di cui all'art. 20-bis nella percentuale massima 15%, giacché il contribuente non può presentare alcun livello di affidabilità nel periodo antecedente (2023) in quanto non soggetto Isa.

Quella in oggetto è una delle tante storture e lacune che la normativa sul concordato preventivo biennale, nell'ultima versione modificata dal c.d. decreto correttivo (dlgs n.108/2024 in G.U. n. 182 del 5/08/2024), a tutt'oggi presenta.

In assenza di novità o di prese di posizioni ufficiali dell'amministrazione finanziaria i contribuenti in regime forfetario si troveranno di fronte ad un bivio dovendo scegliere per una delle due possibili opzioni sopra evidenziate.

I documenti commentati in dirittoefisco sono sul sito https://www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi

© Riproduzione riservata

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI PISTOIA

Associazione Nazionale Commercialisti
dal 1950
"Paolo Piccardi"
PISTOIA

CAUSE DI DECADENZA E CESSAZIONE DEGLI EFFETTI DEL CONCORDATO DOPO IL DECRETO CORRETTIVO

La lett. b-quater) del comma 1, dell'art. 21 e la lett. b-bis del comma 1 dell'art. 32 del d.lgs. n. 13/2024 prevedono **la cessazione del concordato nel periodo d'imposta in cui il contribuente dichiara ricavi e compensi superiori a determine soglie; si tratta del limite di 7.746.853,50 euro per i soggetti ISA e del limite di 150.000 euro per i soggetti in regime forfetario**.

Tali valori, come indicato in precedenza, derivano dalla corretta applicazione delle disposizioni che prevedono la cessazione del concordato, rispettivamente, se il contribuente, soggetto ISA, dichiara ricavi o compensi "*di ammontare superiore al limite stabilito dal decreto di approvazione o revisione dei relativi indici sintetici di affidabilità maggiorato del 50 per cento*" (attuale limite posto a 5.164.569,00 euro) o se il contribuente, in regime forfetario, supera "il limite di ricavi di cui all'articolo 1, comma 71, secondo periodo della legge 23 dicembre 1994, n. 190, maggiorato del 50 per cento" (attuale limite fissato a 100.000 euro).

Con riferimento al regime forfetario si ritiene che, per la determinazione della soglia, si debba operare con il "regime di cassa".

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI PISTOIA

Associazione Nazionale Commercialisti
dal 1950
"Paolo Piccardi"
PISTOIA

CAUSE DI DECADENZA E CESSAZIONE DEGLI EFFETTI DEL CONCORDATO DOPO IL DECRETO CORRETTIVO

Le disposizioni contenute nell'art. 22 del d.lgs. n. 13/2024, elencano le situazioni che determinato la decadenza del concordato tenendo presente che il nuovo comma 3-bis, inserito dal d.lgs. n. 108/2024, come clausola di salvaguardia a favore dell'erario, prevede che **restano dovute le imposte e i contributi determinati tenendo conto del reddito e del valore della produzione netta concordati, se maggiori di quelli effettivamente conseguiti; la detta previsione è applicabile alle ipotesi gravi di decadenza e non di cessazione dall'accordo con il Fisco**.

La prima situazione riguarda **l'emersione di attività non dichiarate o l'inesistenza o l'indeducibilità di passività dichiarate per un ammontare superiore al 30% dei ricavi dichiarati relativamente ai periodi d'imposta oggetto di concordato o a quello precedente, ai sensi della lett. a), comma 1 dell'art. 22 del d.lgs. n. 13/2024**; alla stessa stregua si decade dal patto con la comunicazione inesatta o incompleta dei dati rilevanti ai fini ISA se la misura risulta tale da determinare un minor reddito o un valore della prodizione netta per un ammontare superiore al 30%, ai sensi della successiva lett. b).

La causa di decadenza rende evidente come, benché l'adesione al concordato determini la copertura dagli accertamenti analitici e induttivi, la copertura sia valida solo se i rilievi mossi dall'Ufficio non superano l'ammontare indicato.

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI PISTOIA

Associazione Nazionale Commercialisti
"Paolo Piccardi"
dal 1950
PISTOIA

CAUSE DI DECADENZA E CESSAZIONE DEGLI EFFETTI DEL CONCORDATO DOPO IL DECRETO CORRETTIVO

Il contribuente decade dal concordato preventivo biennale, nel momento in cui gli eventi si verificano, ai sensi della lett. d), comma 1 dell'art. 22 del d.lgs. n. 13/2024, nel caso in cui, successivamente all'accettazione della proposta, si verifichi una delle cause di esclusione di cui all'art. 11 del d.lgs. n. 13/2024:

- **mancata presentazione della dichiarazione dei redditi in relazione ad almeno uno dei tre periodi d'imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato, in presenza dell'obbligo a effettuare tale adempimento;**
- **condanna per uno dei reati tributari di cui al d.lgs. n. 74/2000, o per i reati di false comunicazioni sociali, riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita** commessi negli ultimi tre periodi di imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato;
- **conseguimento, nell'esercizio delle attività di impresa o di arti e professioni, di redditi in tutto o in parte, esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile**, in misura superiore al 40% del reddito derivante dall'esercizio d'impresa arte e professioni;
- **adesione al regime forfetario nel primo periodo di applicazione del concordato;**
- **presenza di operazioni di natura straordinaria o di modifica della compagine sociale** nel primo anno cui si riferisce la proposta.

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI PISTOIA

Associazione Nazionale Commercialisti
"Paolo Piccardi"
dal 1950
PISTOIA

Le violazioni di "non" lieve entità (comma 2, art. 22 del d.lgs. n. 13/2024)		
Tipologia della violazione	***Periodo***	***Normativa di riferimento***
Violazioni che integrano reati tributari	Periodi di imposta di applicazione del concordato e tre periodi di imposta precedenti (2021-2025)	d.lgs. n. 74/2000
Comunicazione inesatta o incompleta dei dati rilevanti ai fini ISA in misura tale da determinare un minor reddito o valore netto della produzione oggetto di concordato per un importo superiore al 30%	Periodi di imposta di applicazione del concordato e periodo d'imposta precedente (2023-2025)	comma 16, art. 9-bis, del D.L. n. 50/2017
Omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, dell'IRAP, dei sostituti d'imposta (ex 770) e dell'IVA	Periodi di imposta di applicazione del concordato (2024-2025)	comma 1, art. 1, comma 1, art. 2, comma 1, art. 5 del d.lgs. n. 471/1997
Violazioni riferibili all'invio dei corrispettivi telematici o all'emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali e documenti di trasporto, contestate in numero pari o superiore a tre, commesse in giorni diversi	Periodi di imposta di applicazione del concordato (2024-2025)	commi 2-bis e 3 dell'art. 6 del d.lgs. n. 471/1997
Sottrazione all'ispezione e alla verifica di documenti contabili obbligatori, ovvero altri documenti, ancorché non obbligatori, dei quali risulti con certezza l'esistenza	Periodi di imposta di applicazione del concordato (2024-2025)	comma 2, art. 9 del d.lgs. n. 471/1997
Omessa installazione o manomissione degli apparecchi per l'emissione degli scontrini fiscali e della manomissione dei registratori telematici	Periodi di imposta di applicazione del concordato (2024-2025)	commi 5 e 5-bis dell'art. 11 del d.lgs. n. 471/1997 e art. 2 della legge n. 18/1983

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI PISTOIA

Associazione Nazionale Commercialisti
"Paolo Piccardi"
dal 1950
PISTOIA

CAUSE DI DECADENZA E CESSAZIONE DEGLI EFFETTI DEL CONCORDATO DOPO IL DECRETO CORRETTIVO

La decadenza dal concordato preventivo si verifica anche nel caso in cui il contribuente, con riferimento al periodo di imposta precedente a quelli in cui si applica il concordato preventivo biennale, non estingua i debiti tributari d'importo complessivamente pari o superiore a 5.000,00 euro, compresi interessi e sanzioni per tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate o per contributi previdenziali definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più impugnabili, come richiesto dal comma 2 dell'art. 10 del d.lgs. n. 13/2024, sia nella fase di adesione che di vigenza del patto.
Infine, **costituisce causa di decadenza il mancato versamento delle imposte derivanti dall'adesione al concordato preventivo biennale emerso a seguito dei controlli automatizzati, di cui all'art. 36-bis del D.P.R. 600/1973, ai sensi delle disposizioni contenute nella lett. e), comma 1 dell'art. 22 del d.lgs. n. 13/2024**.

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI PISTOIA

Associazione Nazionale Commercialisti
dal 1950
"Paolo Piccardi"
PISTOIA

LE CIRCOSTANZE ECCEZIONALI CHE RIDUCONO IL REDDITO CONCORDATO

L'Agenzia delle entrate deve tenere conto di possibili eventi straordinari al fine di determinare puntualmente il reddito oggetto della proposta concordataria, sia per i soggetti Isa sia per i forfetari.

Si tratta, quindi, delle seguenti situazioni, :

- **eventi calamitosi** per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, ai sensi degli artt. 7, comma 1, lettera c, e 24, comma 1, del d.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1;
- **altri eventi straordinari** che hanno comportato danni ai locali destinati all'attività d'impresa o di lavoro autonomo, tali da renderli totalmente o parzialmente inagibili e non più idonei all'uso, danni rilevanti alle scorte di magazzino tali da causare la sospensione del ciclo produttivo, l'impossibilità di accedere ai locali di esercizio dell'attività e la sospensione dell'attività, nel caso in cui l'unico o principale cliente sia un soggetto il quale, a sua volta, a causa di detti eventi, abbia interrotto l'attività;
- **liquidazione ordinaria, liquidazione coatta amministrativa o giudiziale**;
- **cessione in affitto dell'unica azienda**;
- **sospensione dell'attività ai fini amministrativi con comunicazione alla Camera di Commercio;**
- **sospensione della professione dandone comunicazione all'Ordine o alla Cassa previdenziale di competenza**.

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI PISTOIA

Associazione Nazionale Commercialisti
"Paolo Piccardi"
dal 1950
PISTOIA

LE CIRCOSTANZE ECCEZIONALI CHE RIDUCONO IL REDDITO CONCORDATO

Si tratta degli eventi sono richiamati puntualmente dal comma 3 dell'art. 4 del D.M. 15 luglio 2024 (soggetti in regime forfetario) e quindi replicati che devono essere ritenuti tassativi.

Se, quindi, si realizzano tali eventi, i contribuenti:

- **soggetti ISA** - devono indicare nel modello CPB 2024/2025 al rigo "P03" il codice relativo all'evento;
- **soggetti forfetari** - devono indicare nel modello REDDITI PF al rigo "LM2" il codice relativo all'evento.

I citati eventi eccezionali, con le sole eccezioni della liquidazione e dell'affitto d'azienda determinano una riduzione del reddito e del valore della produzione proposti per il 2024 e, di conseguenza, si applica una riduzione così determinata:

- **del 10%, se gli eventi straordinari hanno comportato la sospensione dell'attività per un periodo compreso tra 30 e 60 giorni;**
- **del 20%, se la sospensione dell'attività è stata superiore a 60 giorni e fino a 120 giorni;**
- **del 30%, con una sospensione dell'attività superiore a 120 giorni.**

Gli eventi straordinari che consentono le citate riduzioni devono verificarsi nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024 e, in ogni caso, in data antecedente all'adesione al concordato, ai sensi del comma 3 dell'art. 5 del D.M. 14 giugno 2024 e del comma 2 dell'art. 4 del D.M. 15 luglio 2024.

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI PISTOIA

Associazione Nazionale Commercialisti
"Paolo Piccardi"
dal 1950
PISTOIA

LE CIRCOSTANZE ECCEZIONALI CHE RIDUCONO IL REDDITO CONCORDATO

Posto quanto previsto e indicato in precedenza anche applicando le riduzioni in presenza di circostanze eccezionali, **la convenienza alla adesione al concordato dipende da diverse variabili che devono costituire oggetto di specifica e attenta valutazione da parte dei contribuenti.**

Le variabili che possono influenzare in modo positivo il contribuente spingendolo all'adesione possono essere individuate come segue:

- **ragionevole certezza di conseguire ricavi e redditi crescenti nel biennio 2024/2025 rispetto agli anni precedenti;**
- **aver conseguito negli anni precedenti punteggi ISA elevati;**
- **mettersi al riparo da accertamenti fiscali.**

E' inevitabile che più risulta alto il voto ISA ottenuto negli anni pregressi, tanto minore sarà l'incremento reddituale indicato nella proposta dell'Agenzia delle entrate.

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI PISTOIA

Associazione Nazionale Commercialisti
dal 1950
"Paolo Piccardi"
PISTOIA

GRAZIE PER L'ATTENZIONE